

**Determinazione 25 luglio 2014 n. 13/14**

**Messa a disposizione alle Stazioni Appaltanti dei dati relativi al valore degli asset risultante al 31 dicembre 2012**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING* E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Il 25 luglio 2014

**Visti:**

- il decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, 12 novembre 2011, n. 226, (di seguito: decreto n. 226/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 7 giugno 2013, 2/13;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 14 marzo 2014, 5/14 (di seguito: determinazione n. 5/14).

**Considerato che:**

- con il decreto n. 226/11 i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*", in attuazione dell'articolo 46.bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
- il comma 2.1 del decreto n. 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- il comma 2.4 del decreto n. 226/11 stabilisce che la Stazione Appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;

- il comma 9.1 del decreto n. 226/11 prevede che la Stazione Appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto n. 226/11, e che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2 del decreto n. 226/11, la Stazione Appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa sopra richiamata, all'Autorità, che entro 30 giorni può inviare proprie osservazioni alla Stazione Appaltante.

**Considerato che:**

- con la deliberazione 113/2013/R/gas l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato comma 9.2 del decreto n. 226/11; a tale scopo ha approvato lo schema di nota giustificativa che dovrà essere utilizzato dalle Stazioni Appaltanti e ha individuato l'ambito delle verifiche che l'Autorità intende effettuare al fine della formulazione delle eventuali osservazioni da trasmettere alla Stazione Appaltante;
- la medesima deliberazione ha previsto che i dati relativi al valore degli *asset* a fini tariffari e i valori dei vincoli ai ricavi relativi alle località appartenenti ai singoli ambiti tariffari siano resi disponibili, alle Stazioni Appaltanti, sul sito internet dell'Autorità, in relazione al fatto che, tra i dati che le medesime Stazioni Appaltanti devono rendere disponibili nell'Allegato B al bando di gara sono compresi anche i valori dei cespiti ai fini regolatori e i valori relativi ai vincoli ai ricavi ammessi;

**Considerato che:**

- con determinazione n. 5/14 l'Autorità, attraverso l'attivazione di una specifica area dedicata ad accesso riservato presente nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità, ha reso disponibile alle stazioni appaltanti il valore degli *asset* risultante al 31 dicembre 2011, utilizzato ai fini della fissazione delle tariffe 2013, riferito all'insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario (di seguito: dati RAB);
- i dati RAB sono stati forniti in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario e tale livello di aggregazione potrebbe non consentire la diretta confrontabilità con i valori di rimborso (di seguito: VIR);

- per rispondere alle esigenze di disaggregare i dati RAB in modo funzionale rispetto alle necessità di confronto tra VIR e RAB e di messa a disposizione dei dati, in data 30 aprile 2014 è stata predisposta una specifica raccolta dati per l'acquisizione del valore degli *asset*, risultante al 31 dicembre 2012, esistenti nelle località di proprietà del gestore e soggetti a trasferimento a titolo oneroso (di seguito: raccolta dati);

**Ritenuto che:**

- sia opportuno, in coerenza con quanto previsto dal comma 9.2 del decreto n. 226/11 e con quanto stabilito dalla deliberazione 113/2013/R/GAS, aggiornare le informazioni riportate nella sezione del sito internet dell'Autorità dedicata alle Stazioni Appaltanti, provvedendo a rendere disponibili alle medesime Stazioni Appaltanti i valori della RAB risultanti al 31 dicembre 2012:
  - riferiti all'insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario;
  - di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario e per le quali il medesimo gestore uscente ha fornito tale dettaglio in conformità con le disposizioni indicate nelle istruzioni allegate alla raccolta dati;
- sia opportuno prevedere che i dati di cui al punto precedente siano aggiornati con cadenza almeno annuale, in relazione all'esigenza di mantenere un allineamento rispetto agli aggiornamenti tariffari e all'esigenza di aggiornamento periodico rispetto alle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici con riferimento alle porzioni della RAB di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso;
- sia opportuno, al fine di rendere disponibili i dati sopra citati, utilizzare l'area dedicata, ad accesso riservato, disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità e che l'accesso all'area riservata avvenga attraverso le modalità già indicate nella determinazione n. 5/14

**DETERMINA**

1. di rendere disponibili alle stazioni appaltanti:
  - i dati RAB risultanti al 31 dicembre 2012 riferiti all'insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario;
  - i dati RAB risultanti al 31 dicembre 2012 di proprietà del gestore e soggetti a trasferimento a titolo oneroso, per le località appartenenti a ciascun ambito tariffario e per le quali il gestore ha fornito tale dettaglio

- in conformità con le disposizioni indicate nelle istruzioni allegate alla raccolta dati;
- 2. di prevedere che i dati RAB di cui al precedente punto siano resi disponibili nell'area dedicata, ad accesso riservato, disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito internet dell'Autorità;
- 3. di prevedere il successivo aggiornamento dei dati di cui al punto 1 con cadenza almeno annuale;
- 4. di prevedere che l'accesso all'area dedicata avvenga secondo le modalità riportate nella determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 14 marzo 2014, 5/14;
- 5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 25 luglio 2014

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti